

di Enrico Larocca

IN BREVE

Entro il prossimo 16 marzo le società di capitali, in ossequio a quanto disposto dall'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 641, sono tenute al versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. L'importo, dovuto in misura proporzionale all'ammontare del capitale sociale esistente al 01/1/2017, dev'essere versato, per le società già esistenti a tale data, utilizzando il **Modello F24, esclusivamente in modalità telematica**, mentre per quelle che si costituiscono dopo il 01/01/2017, utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007 (n. 210906 per la Sicilia)**, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali. In caso di mancato versamento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% della stessa tassa, con un minimo di € 103. È comunque possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO

Secondo la legislazione vigente la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista per i soli libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c., ossia per i libri di seguito elencati:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio sindacale o del Consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti;
- libro degli strumenti finanziari emessi ex art. 2447-sexies c.c.

e per ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Questi libri vanno numerati e bollati presso il Registro delle imprese o presso un notaio.

Al contrario, gli altri libri contabili previsti dall'art. 2214 c.c. (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (ad esempio, registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati: l'unica formalità richiesta per il loro uso è data dalla numerazione progressiva delle pagine che va effettuata dal soggetto obbligato alla loro tenuta.

AMMONTARE DELLA TASSA ANNUALE E SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

di Enrico Larocca

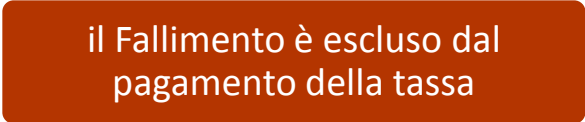
La tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 deve essere versata da:

- Società per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società in accomandita per azioni;
- Società consortili a responsabilità limitata;
- Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in quanto provvisti di fondo di dotazione.

La tassa è dovuta nelle misure esposte nella tabella sottostante:

Capitale o Fondo di dotazione al 01/01/2017	Misura della tassa
☐ 	☐ 
☐ pari o inferiore a € 516.456,90	☐ € 309,87
☐ superiore a € 516.456,90	☐ € 516,46

In base alla C.M. 3.5.1996, n. 108, sono, inoltre, obbligate al versamento le società di capitali in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Attenzioneil Fallimento è escluso dal pagamento della tassa

COSA ACCADE IN CASO DI VARIAZIONE DEL CAPITALE

Nel caso in cui si operi una variazione del capitale dopo il 01/01/2017, agli effetti della misura della tassa in discorso, la stessa avrà efficacia dall'anno successivo. Per cui, ad esempio, se al 01/01/2017, il capitale sociale di una S.p.A. fosse stato di € 300.000 e in data 28/02/2017, la società abbia deliberato un aumento di capitale a

di Enrico Larocca

pagamento di € 250.000, portando così il capitale sociale al di sopra, della prima fascia di tassazione, in questo caso la società:

- per il 2017 dovrà pagare € 309,87;
- per il 2018 dovrà versare la maggiore misura di € 516,46

Anche **gli Enti commerciali privati e pubblici che hanno per oggetto principale ed esclusivo l'esercizio di attività commerciali** devono versare la tassa (in tal senso la R.M. 23.12.1996, n. 265).

SOGGETTI ESONERATI

Non devono versare la suddetta tassa i seguenti soggetti:

- **le società cooperative e di mutua assicurazione** (C.M. 108/1996), non rientrando nel Libro V del Codice civile;
- **le società di capitali dichiarate fallite** (Tribunale di Torino, ordinanza 19.2.1996), in quanto il curatore fallimentare deve tenere le scritture prescritte dalla Legge fallimentare (R.D. 16.3.1942, n. 267) soggette a vidimazione da parte del giudice delegato «senza spese»;
- **i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461);
- **le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di formazione sportiva** a condizione che l'atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002, poichè l'art. 13-bis, co. 1, D.P.R. 641/1972, come modificato dall'art. 90, co. 7, L. 289/2002 prevede che «gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative».

COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO AMBITO TERRITORIALE

La C.M. 108/1996 ha chiarito che se dopo l'effettuazione del versamento della tassa annuale, **la società trasferisce la sua sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è tenuta ad effettuare un altro versamento, in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.**

REGIME FISCALE DELLA TASSA E POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE

La tassa annuale sui libri e registri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap e può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti disponibili nel Modello F24 (modello che deve comunque essere presentato anche se, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero).

di Enrico Larocca

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento cambiano a seconda dell'eventualità che la società sia iscritta nel registro delle imprese alla data del 01/01/2017 oppure si sia costituita dopo tale data:

- per le società costituite alla data del 01/01/2017, la tassa è versata entro il termine di pagamento del saldo I.v.A. (16/03/2017) riferito al periodo d'imposta 2016, mediante l'utilizzazione del modello F24, da trasmettere telematicamente utilizzando nella sezione Erario il codice tributo 7085 ed indicando come anno il 2017;
- per le società costituite dopo l'1.1.2017 e che si trovano, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività su cui vanno riportati gli estremi di versamento (Modello AA7/10), mediante bollettino di c/c postale n. 6007 (n. 210906 per la Sicilia), intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali.

In particolare, per le società neo-costituite, la bollatura e numerazione iniziale sarà eseguita, previa esibizione della copia del modello F24 versato.

SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO

In caso di **omesso o tardivo versamento della tassa annuale sui libri e registri sociali**, trova applicazione la **sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % della stessa tassa, con un minimo di € 103** (art. 9, co. 1, D.P.R. 641/1972). L'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale può essere regolarizzato ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, come modificato dall'art. 5, D.L. 193/2016 conv. con modif. dalla L. 225/2016). In questo caso devono essere versati:

- **con il Modello F24, la tassa annuale maggiorata degli interessi legali dovuti giorno per giorno pari allo 0,1 % annuo (dall'1.1.2017 – D.M. 7.12.2016; fino al 31.12.2016 era lo 0,2 %), utilizzando il codice tributo 7085;**
- **con il Modello F23, la sanzione ridotta** (riduzione che varia a seconda di quando venga effettuato il versamento) **utilizzando il codice tributo 678T.**

Matera, 03/03/2017

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/><http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 – 2017 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.